

# SCHEDA TECNICA

## ORIENTAMENTI FINALI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DEL SETTLEMENT GAS 590/2017/R/GAS (\*)

Con il documento di consultazione 590/2017/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra ulteriori orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di *settlement gas*, volte a semplificare la disciplina e a superare alcune criticità emerse con riferimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di bilanciamento, sia delle sessioni di aggiustamento.

Nel dettaglio, la consultazione fa seguito ad un primo documento per la consultazione 12/2016/R/gas, in cui sono stati esposti gli orientamenti dell'Autorità con specifico riferimento alle modifiche all'algoritmo utilizzato nella sessione di aggiustamento, ed a un secondo DCO 570/2016/R/gas, che ha illustrato una serie di soluzioni in relazione ad alcune criticità essenzialmente connesse all'andamento della differenza tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto (ReMi) ed i quantitativi complessivamente prelevati - misurati o profilati- dai clienti finali allacciati alla medesima rete (c.d. delta in-out).

Il documento 590/2017/R/GAS illustra dunque gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione ai principali temi trattati nelle precedenti consultazioni e presenta una soluzione semplificata con riferimento alle sessioni di aggiustamento del periodo dall'anno 2013 sino l'entrata in vigore della riforma.

Gli orientamenti dell'Autorità sono così organizzati:

- **la Parte I** riporta gli orientamenti finali relativi *in primis* all'algoritmo che si ritiene di adottare a regime per le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, che risulterebbe semplificato rispetto a quello vigente, sulla base di quanto esposto nel DCO 570/2016/R/gas. In tale sezione vengono anche dettagliati gli orientamenti dell'Autorità relativi alle attività e ai compiti svolti dal responsabile del bilanciamento (RdB); in particolare, relativi alla determinazione e aggiornamento, a scadenze predefinite per ciascuna regione identificata, del fattore di correzione climatica  $W_{kr}$ ; alla determinazione e aggiornamento del valore giornaliero del delta in-out di competenza di ciascun ReMi rispettivamente nella sessione di bilanciamento e in quelle di aggiustamento; all'approvvigionamento del delta in-out, relativamente all'intero insieme dei ReMi della rete di trasporto<sup>1</sup>.

Ai fini della copertura del costo del delta in-out, l'Autorità intende confermare quanto prospettato con il DCO 570/2016/R/gas circa l'applicazione di una apposita componente tariffaria avente un valore unico a livello nazionale: tuttavia, diversamente da quanto prospettato, si reputa opportuno introdurre una nuova componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement gas*, da applicare ai soli quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti interconnessi con le reti di distribuzione. Tale componente alimenterebbe un nuovo fondo ("fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas"), che si aggiunge a quello per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento gas, finanziato dal corrispettivo  $CRV^{BL}$ .

<sup>1</sup> La disciplina relativa alle modalità di approvvigionamento sarà oggetto di un separato provvedimento

Nella prima parte vengono anche confermati gli orientamenti già espressi nel DCO 570/2016/R/gas relativamente ai conguagli delle partite economiche di bilanciamento e dei corrispettivi di scostamento, nonché quanto espresso nel DCO 12/2016/R/gas sulla fatturazione dei corrispettivi da parte dell'RdB e sull'estensione della finestra temporale per la comunicazione all'impresa di distribuzione circa i dati messi a disposizione nell'ambito della sessione di aggiustamento.

Sono, inoltre, illustrati gli interventi funzionali al perfezionamento della disciplina in materia, con specifico riferimento alla centralizzazione di alcune attività che saranno svolte dal SII, quali l'attribuzione a questi, delle attività di aggregazione, profilazione e di determinazione del prelievo annuo. Tali interventi dovranno essere valutati con gradualità, in ragione dei dati già disponibili nel SII e di quelli di futura disponibilità, al fine di non introdurre criticità nel complesso processo di *settlement*, anche alla luce della sperimentazione avviata con la recente delibera 434/2017/R/gas, in materia di gestione dei dati di misura nell'ambito del SII.

- la Parte II descrive la fase di avvio della nuova disciplina, con una semplificazione delle procedure adottate, necessaria per finalizzare l'assetto a regime. Nel dettaglio, la realizzazione della soluzione di regime, come descritta nella Parte I, richiede dei tempi che non appaiono compatibili con l'esigenza di avviare il prima possibile la semplificazione del *settlement*; l'Autorità ha dunque ritenuto opportuno individuare delle misure applicabili da subito, migliorative della disciplina vigente e in linea con i principali obiettivi della disciplina di regime. In merito, l'Autorità prevede che per una prima fase permanga in capo agli utenti del bilanciamento la responsabilità di approvvigionare anche il gas corrispondente al delta in-out, prevedendo in conformità a quanto delineato per l'assetto a regime, che debba essere posto in capo alla generalità dell'utenza l'onere economico connesso, ora sostenuto dagli utenti.

In questa sezione sono quindi riportati gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai singoli aspetti del meccanismo di avvio prospettato, relativi:

- alla determinazione, ai fini della definizione delle partite fisiche di bilanciamento, dei quantitativi di competenza dell'UdB relativamente ai prelievi effettuati presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli impianti di distribuzione;
  - alla gestione economica del delta in-out;
  - alla determinazione del termine  $W_{kr}$ ;
  - alle integrazioni al set informativo reso disponibile agli UdB ai fini della gestione del bilanciamento.
- la Parte III presenta gli orientamenti finali sulla gestione degli anni pregressi, sino all'avvio della nuova disciplina illustrata nella Parte II. Nel dettaglio, il DCO 570/2016/R/gas ha prospettato di applicare alle sessioni di aggiustamento relative agli anni passati un approccio semplificato rispetto alla regolazione generale - così come descritta e dettagliata nelle precedenti sezioni della consultazione - anche ipotizzando di continuare ad utilizzare profili di prelievo "statici". A seguito delle osservazioni pervenute e degli approfondimenti effettuati anche in base alle informazioni estese al 2015, l'Autorità ritiene che l'approccio prospettato debba essere integrato con disposizioni che consentano di tenere conto dell'andamento effettivo dei prelievi. Nel merito, è dunque orientamento dell'Autorità valutare un approccio semplificato che dia una valorizzazione economica della differenza fra il profilo statico e quello effettivo da ripartire fra gli utenti in proporzione alla componente termica dei consumi di competenza non misurati con dettaglio giornaliero. In alternativa a tale approccio, viene prospettata la possibilità di determinare le partite economiche di competenza di ciascun utente del bilanciamento sulla base dell'algoritmo utilizzato per la sessione di bilanciamento. Per quanto riguarda più propriamente le tempistiche, l'Autorità prevede, qualora si optasse per l'approccio semplificato, di effettuare,

la sessione di aggiustamento relativa all'anno 2013 entro la fine del 2017 e, a seguire quella degli anni successivi; l'approccio alternativo, infatti, dalle analisi effettuate richiederebbe tempi più lunghi di implementazione valutabili nell'ordine dei 30 giorni. A partire dal 2018 le sessioni di aggiustamento dovrebbero essere determinate nel rispetto delle tempistiche indicate dallo schema del "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG) contenuto nella parte V della consultazione.

- la Parte IV presenta il programma di attuazione delle novità che si intendono introdurre, secondo la tabella di seguito riportata. Laddove in sede di consultazione dovessero emergere modifiche rispetto a quanto prospettato, le scadenze temporalmente più vicine potrebbero di conseguenza subire variazioni.

Descrizione attività	Termine
<b>Raccolta dati dalle imprese di distribuzione</b>	1-31 ottobre 2017
<b>Elaborazione degli anni pregressi 2013 – 2016</b>	dicembre 2017 - marzo 2018
<b>Avvio del nuovo sistema semplificato</b>	gennaio 2018
<b>Semplificazione della matrice di corrispondenza</b>	ottobre 2018
<b>Avvio del sistema a regime</b>	gennaio 2020

- la Parte V, infine, riporta la nuova versione del TISG con evidenza, in particolare, di tutte le formule che saranno utilizzate a regime per l'effettuazione delle attività di *settlement*.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 25 settembre 2017. Con riferimento alla Parte III del documento, il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 12 settembre 2017 per permettere la conduzione delle attività funzionali alla gestione del pregresso con tempistiche coerenti con l'avvio della riforma.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento